

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A0300C Codice Settore A0301B
Rep. N. A0301B/167/2018 del 25/07/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A0300C Codice Settore A0301B
Rep. N. A0301B/167/2018 del 25/07/2018

Convenzione Consip S.p.A. “Buoni pasto 7” – Lotto 1 per la fornitura di buoni pasto – C.I.G. derivato 68608318D7. Risoluzione del contratto per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

PREMESSA

Vista la Determinazione n. A0301B/253/2016 del 22 novembre 2016, con la quale il Consiglio Regionale aderiva alla convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto 7” – Lotto 1 per la fornitura dei buoni pasto al proprio personale;

Visto, l’ordine diretto di acquisto nr. 3342680 inviato in data 01/12/2016, per la fornitura di nr. 120.000 buoni pasto per la durata di mesi 24, decorrenti dalla data di emissione dell’ordine diretto di acquisto stesso, per un importo complessivo presunto di Euro 684.000,00, oltre IVA;

Dato atto che la ditta aggiudicataria della convenzione per il lotto in oggetto è la QUI! Group S.p.A. con sede in Genova – Via XX Settembre, 29/7 – C.F. 03105300101 – P. Iva. 01241770997;

Considerato che l’Amministrazione già in data 26/01/2018 ha provveduto all’inoltro alla ditta Qui! Group e alla Consip del “Modulo di reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di buoni pasto” di cui all’Allegato 3 del capitolato della convenzione in oggetto, segnalando la mancata accettazione dei buoni pasto, emessi dalla ditta Qui! Group, da parte degli esercizi convenzionati;

Vista la nota della Consip, pubblicata in data 13 luglio 2018, con la quale comunica, a seguito dell’esito delle verifiche ispettive, che si è vista costretta a procedere con la risoluzione della Convenzione “Buoni pasto 7” – Lotti 1 e 3, stipulati con la società Qui!Group S.p.A. per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;

Rilevato che, il punto 3 dell’allegato alla nota di cui sopra, relativo alle informazioni operative fornite dalla Consip per la gestione del contratto in essere con le singole Amministrazioni, prevede, laddove, anche a fronte della risoluzione della Convenzione da parte di Consip, dovessero permanere le difficoltà di spendibilità dei buoni, la risoluzione unilaterale del contratto/ordine motivata dall’inadempimento fondato sulla risoluzione della stessa convenzione Consip, nonché la restituzione al fornitore dei buoni non spesi;

Accertato inoltre che un numero sempre crescente di esercizi presenti nella “Tabella B- Elenco esercizi per Unità Approvvigionante e sede di utilizzo dell’Unità Approvvigionante” non accettano più i buoni pasto Qui!Group;

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni normate dall’art. 15 comma 4 ad oggetto “Risoluzione” delle Condizioni Generali – Allegato D alla Convenzione in oggetto;

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto/ordine in essere con la ditta Qui!Group S.p.A. come previsto dall’art. 15 dell’allegato D alla Convenzione in oggetto, per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ritenuto di disporre l'immediata notifica del presente provvedimento a Qui! Group S.p.A. e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'annotazione nel casellario dei contratti pubblici;

Ritenuto altresì di non procedere alla distribuzione, per il mese di luglio 2018, ai dipendenti di numero 4.783 buoni pasto, acquistati con richiesta di approvvigionamento del 03/07/2018 stante la grave difficoltà di spendibilità dei buoni e di restituire gli stessi alla società Qui! Group S.p.A. con contestuale richiesta di nota di credito a storno totale della fattura numero 18-207158 del 05/07/2018, dell'importo pari ad € 28.353,62 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui sopra;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. vista la D.C.R. n. 249-49282 del 19.12.2017;
- i. vista la l. r. n. 24 del 28.12.2017;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 264 del 28.12.2017

D E T E R M I N A

1) Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la risoluzione, per reiterato, grave e rilevante inadempimento, del contratto relativo all'ordine diretto di acquisto numero 3342680 per la fornitura di buoni pasto per il personale del Consiglio Regionale, come previsto dal punto 3 dell'allegato alla nota della Consip, pubblicata in data 13 luglio, relativo alle informazioni operative fornite per la gestione del contratto in essere con le singole Amministrazioni e ai sensi dall'art. 15 comma 4 "Risoluzione" delle Condizioni Generali – Allegato D alla Convenzione in oggetto.

2) Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla restituzione di numero 4.783 buoni pasto, acquistati con richiesta di approvvigionamento del 03/07/2018, alla società Qui! Group S.p.A. con contestuale richiesta di nota di credito a storno totale della fattura nr. 18-207158 del 05/07/2018, dell'importo pari ad € 28.353,62 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui sopra, come previsto dal punto 3 dell'allegato alla nota della Consip, pubblicata in data 13 luglio, relativo alle informazioni operative fornite per la gestione del contratto in essere con le singole Amministrazioni.

3) Di disporre, altresì, l'immediata notifica del presente provvedimento a Qui! Group S.p.A. e di darne comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'annotazione nel casellario dei contratti pubblici.

Il Direttore
Michele Pantè